



COMUNE DI TRAMONTI

(Provincia di Salerno)

Ord. n. 25 del 06/05/2020

IL SINDACO

Autorità Sanitaria Locale

Premesso

che con propria ordinanza sindacale n. 11 del 17.03.2020, fino al 03.04.2020, era stato stabilito di vietare sul territorio comunale qualsiasi attività di vendita ambulante
che con ordinanza n. 23 del 16.04.2020 si era provveduto a reiterare il suddetto divieto fino al 03.05.2020;

Visti:

- il DPCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- il DPCM 23/02/2020 RECANTE "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 25/02/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 09/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Considerato che:

il DPCM 11/03/2020 recante "**Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6**", dispone *la sospensione per le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;*

Ritenuto che l'esercizio dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante non può essere svolta in maniera tale da evitare il rischio di assembramento essendo gli stalli su area pubblica luoghi di aggregazione e di potenziale contagio;

Rilevato

- che, nonostante il numero dei contagiati nella nostra Regione siano in forte calo, non sono state previste modifiche alle disposizioni predette in relazione al commercio al dettaglio, non essendo ancora finita l'emergenza sanitaria;
- che risulta conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile di assembramento;

Ritenuto, altresì, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, procrastinare, con il presente provvedimento la sospensione dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante in tutto il territorio comunale fino alla fine dell'emergenza sanitaria;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Per tutto quanto sopra visto e considerato,

ORDINA

con effetto immediato e sino a nuove disposizioni

1. la sospensione delle attività di commercio ambulante di tipo itinerante di qualsiasi genere sull'intero territorio del Comune di Tramonti fino alla fine dell'emergenza sanitaria;

DISPONE

Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione emergenziale.

Di rendere nota la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.

Di incaricare la Polizia Locale di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa:

Copia della presente sarà trasmessa:

- alla Presidenza della Regione Campania;
- alla Prefettura di Salerno;
- al Dipartimento Sicurezza e Prevenzione ASL SA 1;
- al Comando Polizia Locale;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- ai componenti del C.O.C.;
- al Responsabile del settore tecnico;

AVVERTE

Gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Domenico Amatruda -